



ECOBONUS E SISMABONUS PER LAVORI POST SISMA – GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Posted on 28 Luglio 2021



Category: [Sportello Ecosismabonus](#)

Tags: [ecobonus](#), [guida](#), [post sima](#), [sismabonus](#)

Risposte a quesiti e soluzioni operative in merito all'applicabilità dell'*Ecobonus* e del *Sismabonus*, anche nella forma del *Superbonus* al 110%, per gli interventi eseguiti sugli immobili nell'ambito della ricostruzione nelle zone interessate da eventi sismici.

Questo il contenuto della [Guida dell'Agenzia delle Entrate "**Incentivi fiscali Ecobonus e Sismabonus nei territori colpiti da eventi sismici**"](#), pubblicata lo scorso 22 luglio, che costituisce un valido ed efficace strumento a disposizione di privati ed operatori del settore.

In particolare, la Guida riporta sia un'analisi dei singoli quesiti raccolti durante gli incontri con i soggetti istituzionali coinvolti sia le risposte elaborate alla luce della normativa vigente e della prassi applicativa in materia.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si sofferma, tra l'altro, sui seguenti aspetti:

- **ambito applicativo delle agevolazioni fiscali di cui all'art.119, co. 1-ter, 4-ter, 4-quater del D.L. 34/2020**, convertito, con modifiche nella legge 77/2020.

Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria precisa che:

- i citati **co. 1-ter** e **4-quater dell'art.119 disciplinano le relazioni tra il contributo** per la ricostruzione e il **Superbonus** spettante per gli **interventi** volti, **rispettivamente**, all'**efficientamento energetico** ed **antisismico**.

In particolare, la Guida specifica che il **Superbonus** spetta per l'**importo eccedente il predetto contributo**, e fornisce un esempio specifico (*cf.* risposte n.1 e 2 della sezione n. 2.1);

- il **co. 4-ter dell'art.119** disciplina una diversa ipotesi, nella quale **si presuppone la rinuncia al contributo per la ricostruzione**, ed i benefici fiscali (*Ecobonus* e *Sismabonus* al 110%) vengono riconosciuti in via alternativa rispetto al medesimo, con una **maggiorazione del 50% del limite di spesa**. In sostanza, il contribuente può scegliere di rinunciare al predetto contributo e di beneficiare di un limite di spesa maggiorato (*cf.* le risposte della sezione 2.3 e della sezione 3.3);
- **spese "in acollo obbligatorio", non ammesse al contributo per la ricostruzione, ma agevolabili con il Sismabonus al 110%.**
Al riguardo, la Guida conferma che anche tali spese sono ammissibili al **Superbonus**. Inoltre, viene confermato che il **"110%"** spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione che i relativi lavori siano sia effettivamente realizzati.
L'individuazione delle "spese connesse" deve essere effettuata da un tecnico abilitato (*cf.* anche la 30/E/2020 e la risposta n.6 della sezione 2.2);
- **modalità di fatturazione della diversa tipologia di spese sostenute** (spesa rientrante nel

contributo per la ricostruzione, ovvero eccedente).

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate specifica che **occorre tenere ben separate le spese finanziate con il contributo** per la ricostruzione **da quelle ammesse al Superbonus** (eccedenti il contributo), mediante una distinta contabilizzazione.

In merito, non è necessario che siano emesse distinte fatture riferite agli importi relativi al contributo e alle spese rimaste a carico del richiedente, agevolabili con il Superbonus, *«purché dalla fattura risulti distintamente la spesa riferibile al contributo per la ricostruzione e quella riferibile all'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 119»*. Inoltre, nella fattura deve essere indicato separatamente anche l'importo di eventuali ulteriori spese, non ammesse né al contributo per la ricostruzione né al Superbonus (cfr. le risposte n.13 e 16 della sezione 3.1).

